

Studio De Gregorio Commercialisti Associati

ROMA – VIA DELLE SETTE CHIESE NR. 138 (I° piano)

PINEROLO – VIA BUNIVA, NR. 63 (C/O GALL. DEL CINEMA) - TEL.0121/393182 (r.a.) -

TELEFAX 0121/75440

E-mail: info@studiodegregorio.it

TORINO - CORSO VINZAGLIO NR. 2 - TEL. 011/5613633

www.studiodegregorio.it

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

18 gennaio 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 2

OGGETTO: [Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro - Modalità e termini di utilizzo - Novità della L. 178/2020 \(prov. Agenzia delle Entrate 8.1.2021 n. 4887 e ris. Agenzia delle Entrate 11.1.2021 n. 2\)](#)

Gentile cliente, con il provv. 8.1.2021 n. 4887, l'Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di modifiche al provv. 10.7.2020 n. 259854, recependo in sostanza le novità introdotte dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in merito al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020 convertito.

1. CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'art. 120 del DL 34/2020 convertito prevede un credito d'imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del Coronavirus. Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei). Possono fruire del credito d'imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Sono escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020, con un limite massimo di

spese ammissibili pari a 80.000,00 euro. Il credito spettante è quindi sempre pari al limite massimo consentito di 48.000,00 euro (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020, § 1.3). Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d'imposta.

2. COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (provv. Agenzia delle Entrate 259854/2020):

- dal 20.7.2020 al 31.5.2021 (termine così modificato dal provv. 8.1.2021 n. 4887, in luogo del 30.11.2021 inizialmente previsto);
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall'1.1.2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020.

3. MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, con il codice tributo "6918" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 11.1.2021 n. 2);
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

L'art. 1 co. 1098 - 1100 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'art. 120 del DL 34/2020, stabilendo che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dall'1.1.2021 al 30.6.2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31.12.2021. Viene inoltre anticipato al 30.6.2021 il termine per esercitare, in alternativa all'utilizzo diretto, l'opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020. Il provv. Agenzia delle Entrate 8.1.2021 n. 4887 ha quindi modificato il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 recependo in sostanza le suddette modifiche relative ai termini di utilizzo previste dalla legge di bilancio 2021.

Vengono modificate in tal senso anche le istruzioni per la compilazione della comunicazione delle spese agevolabili.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)